

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette** questo giorno di mercoledì **ventisette** del mese di **Settembre** alle ore **18:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 FIORINI STEFANO	X		10 BEGHELLI ILARIA		X
2 RUSSO ERNESTO		X	11 ZANETTI TIZIANO	X	
3 BAI NORMA	X		12 NICOTRI LUCA		X
4 DALL'OMO DAVIDE	X		13 TADDIA MASSIMO	X	
5 TORCHI PATRIZIA	X		14 LELLI STEFANO	X	
6 FOLLARI MARIO	X		15 NOBILE DOMENICO		X
7 MARTIGNONI ELISABETTA	X		16 GAMBERINI DAVIDE		X
8 LORENZINI LUCA	X		17 BARBOLINI VALENTINA		X
9 BUSSOLARI LAURA	X				

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BAI NORMA, TADDIA MASSIMO, LELLI STEFANO.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Nicotri e Beghelli.

Durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 13 componenti.

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: ANSALONI ALESSANDRO, BUCCELLI GIUSEPPE, DAL SILLARO ANDREA, OCCHIALI DANIELA, DEGLI ESPOSTI GIULIA.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamate:

- la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 15/03/2017 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/00);
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 15/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Richiamati altresì i contenuti del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 del sopra cit. T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 individuando quelle che devono essere soppresse, anche mediante messa in liquidazione o cessione, mantenute e/o sottoposte a misure di razionalizzazione o fusione;

Preso Atto che ai sensi del T.U.S.P. cit. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Fatto Presente che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro;

e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dal proprio ambito territoriale e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Preso Conoscenza della delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.*”

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai criteri sopra indicati, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato A alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato B alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.19 del 30/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

Rammentato come, in quella sede, si dava atto, relativamente alla Scarl Futura - Formazione, che era già in corso la procedura di dismissione, procedura conclusasi alla data del 28 aprile 2017 data in cui l'Assemblea dei Soci ha accolto la richiesta di recesso formulata a seguito espletamento, da parte del Comune, delle procedure di prelazione ed asta pubblica andate entrambe deserte;

Sottolineato però come il Comune, nella predisposizione del presente atto, debba tener conto della situazione cristallizzata alla data del 23 settembre 2016;

Riassunte di seguito le partecipazioni, attive alla data del 23 settembre 2016, comprendendovi anche HERA s.p.a. (società quotata in Borsa) ma con finalità esclusivamente ricognitive:

- Hera S.p.A.;
- Lepida S.p.A.;
- SECIM srl;
- Melamangio S.p.A.;
- Futura Scarl;
- Res Tipica Incomune scarl;

Fatto presente che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con l'alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo

stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- **Società Futura Scarl, per:** rischio concreto di ripiano di perdite - erogazione di servizi reperibili sul libero mercato;

Fatto Presente altresì che, per quanto attiene invece Res Tipica Incomune scarl - società costituita per lo sviluppo e gestione di servizi on-line per conto di tutti gli enti locali e delle associazioni in quanto enti territoriali direttamente interessati alla promozione e tutela del territorio e delle sue risorse, già alla data dell'adozione della deliberazione consiliare n. 19/16 sopra cit., era stata posta in liquidazione dall'Assemblea straordinaria dei soci;

Richiamate e Riassunte di seguito le risultanze della revisione esperita:

1. HERA SPA - Gestione integrata delle risorse energetiche, gestione integrata delle risorse idriche, gestione integrata dei servizi ambientali: Società quotata in Borsa, mantenimento della partecipazione;
2. Lepida SPA - Telecomunicazione ed Informatica ICT: mantenimento della partecipazione;
3. SECIM Srl - Gestione/manutenzione ordinaria e straordinaria complessi cimiteriali: mantenimento della partecipazione;
4. Melamangio SPA - Fornitura di pasti e di servizi di ristorazione ad Enti pubblici e privati: mantenimento della partecipazione;
5. Futura Scarl - Formazione: cessione della quota di compartecipazione (già intervenuta alla data del 28.04.2017);
6. Res Tipica Incomune scarl - Sviluppo e gestione di servizi on-line per la promozione e tutela del territorio e delle sue risorse - posta in liquidazione dall'Assemblea straordinaria dei soci;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per materia e dal Responsabile Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

Dato atto che il presente argomento è stato trattato in data 19/09/2017 nella Commissione Bilancio Affari Istituzionali;

DELIBERA

1. per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, così come risultante dalla "Relazione tecnica" e dal "Modello Atto di ricognizione" documenti allegati sotto le lettere A e B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di far constare che la Società Futura scarl - detenuta alla data del 23 settembre 2016 - è stata già dismessa essendosi concluse tutte le operazioni alla data del 28 aprile 2017;

3. di far constare altresì che la Società Res Tipica Incomune scarl - alla data del 23 settembre 2016 - è stata già posta in liquidazione dall'Assemblea straordinaria dei soci;

4. di trasmettere, a cura del Servizio finanziario competente, la presente deliberazione:
- alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- a tutte le società partecipate dal Comune;

5. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 per dare seguito agli adempimenti susseguenti nei termini di legge.>>

Il Presidente del Consiglio, non avendo ricevuto richieste di interventi, dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto:

Il Capogruppo di Forza Italia **Stefano Lelli** è lusingato dalla progressiva tendenza che il potere centrale sta adottando nell'invitare le Amministrazioni locali a fare solo il proprio mestiere, ossia gli arbitri e non i giocatori. Si consola di questo orientamento e spera che prosegua. Come sempre, lui non si esprimerà su tale argomento e si asterrà. Questo succederà sino a quando ci saranno delle Società partecipate.

Il Capogruppo del Partito Democratico **Davide Dall'Omo**, sottolineando che trattasi di fatto di una delibera di natura tecnica sulla quale non vi è nulla da eccepire, anticipa il voto favorevole del suo Gruppo consiliare.

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 13 consiglieri;

n. 12 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 1 astenuto (Lelli)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 13 consiglieri;

n. 12 voti favorevoli

n. 0 voti contrari

n. 1 astenuto (Lelli)

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 20/09/2017

Il Responsabile
F.to Manuela Santi
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 20/09/2017

Il Responsabile
F.to Manuela Santi
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 27/09/2017

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
Elisabetta Martignoni
(Documento sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Olivi
(Documento sottoscritto digitalmente)